

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4340 del 05/08/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COLOR WOOD SRL con sede legale in Comune di Forlì, Via Antonio Meucci n. 5/B. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di laccatura e lucidatura di manufatti in legno sito nel Comune di Forlì, Via Antonio Meucci n. 5/B.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4520 del 05/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COLOR WOOD SRL con sede legale in Comune di Forlì, Via Antonio Meucci n. 5/B. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di laccatura e lucidatura di manufatti in legno sito nel Comune di Forlì, Via Antonio Meucci n. 5/B.**

## **LA DIRIGENTE**

### **Visto:**

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 28/03/2024, acquisita al Prot. Com.le 39952 e da Arpae al PG/2024/60403, da COLOR WOOD SRL, avente sede legale in Comune di Forlì, Via Antonio Meucci n. 5/B, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di laccatura e lucidatura di manufatti in legno sito nel Comune di Forlì, Via Antonio Meucci n. 5/B, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Dato atto** che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 40857 del 02/04/2024, acquisito al PG/2024/61730, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 47206 del 16/04/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/70660, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Dato atto** che, in data 14/05/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 61157 e da Arpae al PG/2024/91385;

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 23/07/2024, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Nulla Osta acustico condizionato: Nulla osta Prot. Com.le 89321 del 12/07/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/128658, a firma della Responsabile E.Q. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

**Evidenziato** che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di COLOR WOOD SRL, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale,

nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **COLOR WOOD SRL** (C.F./P.IVA 04724160405) avente sede legale in Comune di Forlì, Via Antonio Meucci n. 5/B, **per lo stabilimento di laccatura e lucidatura di manufatti in legno sito nel Comune di Forlì, Via Antonio Meucci n. 5/B.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - **Nulla Osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 co.6 della L. 447/95.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
  - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di

contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
D.ssa Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alla attività di laccatura e lucidatura di manufatti in legno, da cui le nuove emissioni derivanti dalla applicazione di vernici in cabina (E1 e E3), dalla essiccazione in cabina (E2), dal deposito vernici (E4) e dalla area di carteggiatura (E5), oltre alle caldaie IM1 (riscaldamento uffici e capannone - 110 kW, a metano, E6) e IM2 e IM3 (produzione calore per cabine di verniciatura e essiccazione, 100 kW cad., a metano, emissioni E7 ed E8).

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Forlì con nota P.G.N. 40857 del 02/04/2024 acquisita al protocollo PG/2024/61730 ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2024/63642 del 05/04/2024, aggiornata in data 21/05/2024 con PG/2024/93207,, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2024/63648 del 05/04/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota P.G.N. 48715 del 19/04/2024 acquisita al prot. di Arpae PG/2024/73012 del 19/04/2024, il Comune di Forlì - Servizio Ambiente e Urbanistica ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico, come di seguito riportato:

*“In merito alla richiesta di parere da parte di ARPAE di cui all’oggetto;*

**CONSULTATI**

- *la documentazione presentata dalla ditta al SUAP della scrivente Amministrazione (P.G. 39952/2024 e segg.);*
- *gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 20 del REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO (RUE);*

*In merito alla richiesta di parere da parte di ARPAE di cui all’oggetto;*

**VERIFICATO**

- *che l'area sita in FORLÌ, Via A. Meucci n. 5/B catastalmente distinta al Fg. 150 p.lla 474 sub. 18 risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;*
- *che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;*

- che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata dai perimetri di Elettrodotti esistenti - cabine - corridoi per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente - Impianti media tensione - 15kV - Linea aerea in conduttori nudi - art. 56 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata dai perimetri da Tirante idrico di riferimento 0-50 cm - art. 6 delle norme di PSRI
- che la ditta svolge attività di laccatura e lucidatura di componenti in legno;

SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito in esame per l'attività svolta dalla Richiedente”.

Con nota PG/2024/118499 del 27/06/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate (con correzione di eventuali refusi):

“Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate

L'attività dell'azienda consiste nella verniciatura di manufatti in legno per il settore nautico.

La preparazione dei prodotti vernicianti è eseguita in apposito locale (deposito vernici), con aspirazione su E4.

L'applicazione dei prodotti vernicianti avviene all'interno di due cabine di verniciatura chiuse (cabina applicazione fondo M1, cabina finitura M3) con punto di emissione E1 ed E3. I prodotti vernicianti utilizzati sono principalmente a solvente.

Per l'asciugatura/polimerizzazione delle vernici, sono previsti trattamenti termici, per i quali è presente una cabina di essiccazione (M2), collocata tra le due cabine di verniciatura. In tal modo, dopo l'applicazione dei veli coprenti, i manufatti possono essere trasferiti all'essiccazione senza transitare in aree prive di impianto di captazione. La cabina di trattamento termico ha un impianto di convogliamento degli effluenti in atmosfera, denominato E2. La cabina di essiccazione funziona mediante immissione di aria riscaldata.

I consumi previsti di materie prime, contenenti sostanza organica volatile in diversa percentuale (come da SDS fornita dalla ditta) sono:

	consumi (stimati)	kg di prodotto	COV %	input COV (kg)
acetone	1000 l	784	100	784
fondo PE	3300 kg	3300	5	165
fondo acrilico	2000 kg	2000	79.7	1594
finitura solv. poliuretano (smalto)	1650 kg	1650	43.7	710
finitura antigraffio (smalto)	1650 kg	1650	78.6	1297
diluyente	2600 l	2236	100	2236
catalizzatore	1900 l	1786	68.5	1223
<b>totale</b>		<b>13406</b>		<b>8009</b>

### Considerazioni normative

La ditta stima di poter immettere 8 tonnellate di COV durante le operazioni di rivestimento del legno, derivanti dall'uso di circa 14 tonnellate di prodotti vernicianti. L'attività si svolge per 220 giorni l'anno. Il consumo giornaliero è pari a  $13406/220 = 60 \text{ kg/g}$

Nelle integrazioni la ditta ha ribadito che i COV emessi sono pari a 8 ton, sulla base delle stime che può fare ad oggi, quindi l'attività di rivestimento legno risulta inferiore alle soglie delle 15 ton previste al punto 14 Parte II Allegato III della Parte V.

Visto che il CRIAER non fissa dei valori per l'attività di:

#### 4.3.10 - ESSICCAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A SOLVENTE APPLICATI A SPRUZZO MANUALE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg

ma chiede che le attività vengano svolte in cabine e nel caso siano da essiccare manufatti sui quali siano stati applicati prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide inferiore al 80 % in peso o massa, e' obbligatorio il convogliamento delle emissioni, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di incenerimento termico o catalitico avente le caratteristiche indicate nel capitolo 3) alla presente pubblicazione in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90% in massa o che le emissioni provenienti da questa fase siano convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento diversi da quelli indicati al precedente punto b) purchè siano in grado anch'essi di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90% in massa.

inoltre :

- La ditta non ha previsto sistemi di abbattimento sulle emissioni interessate da COV che possano ridurre l'emissione di carbonio organico, ma ha previsto dei pannelli che riducono l'over spray
- La DGR 1769/2010 al punto 4.6 - "Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" prevede un limite emissivo per i composti organici volatili pari a 50 mg/nmc
- La DGR 1769/10 al punto 4.6.5 prescrive che per le operazioni di verniciatura deve essere prescritto un limite di emissione per le polveri pari a 3 mg/Nmc (consumo di solvente superiore a 5 t/a)
- La ditta riporta consumi di poco superiori ai 50 kg/giorno di prodotti vernicianti
- per la verniciatura del legno, ed in particolare per gli essiccatori, punto 48.3 parte III dell'Allegato I il limite per il COV è di 50 mg/nmc.

Per l'attività di carteggiatura su E5 si propone quanto previsto da CRIAER al punto

#### 4.3.19 - LAVORAZIONI MECCANICHE IN GENERE CARTEGGIATURA, LEVIGATURA, SATINATURA, ECC. DI SUPERFICI GIA' TRATTATE CON PRODOTTI VERNICIANTI

per il quale ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se è rispettato il limite di 10 mg/nmc di polveri. I gas vanno trattati con impianto di abbattimento filtro a maniche. In questa emissione la ditta ha predisposto un filtro a cartucce, di area filtrante pari a 398 mq. La velocità di filtrazione è congrua per un efficace abbattimento delle polveri: essa è di 0.016 m/s, (anche se la ditta ha riportato nella scheda il dato di 60 m/s)

Si precisa che, ai sensi del punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro Polveri totali pari a 3 mg/Nmc. Pertanto, si propongono i seguenti limiti:

emissione	attività	portata (Nmc/h)	durata (h/g)	limite	sistema abbattimento
E1	cabina verniciatura	10000	9	COV 50 PLV 3	filtro a pannelli

E2	<i>cabina di appassimento</i>	5500	8	COV 50 PLV 3	<i>filtro a pannelli</i>
E3	<i>cabina verniciatura</i>	10000	9	COV 50 PLV 3	<i>filtro a pannelli</i>
E4	<i>deposito vernici</i>	2800	8	COV 50 PLV 3	<i>filtro a pannelli</i>
E5	<i>carteggiatura</i>	24000	9	PLV 10	<i>filtro a cartucce</i>

Sostanze pericolose ai sensi dell'art 271 c.7 bis

La ditta, a quanto risulta dalle SDS trasmesse, non fa uso di prodotti classificati H340, H350 o H360. Utilizza 3300 kg di fondo PE che contiene toluene (H361d) al 3% e dunque rientra abbondantemente sotto i 100 kg previsti per le sostanze che riportano tale indicazione di pericolo.

**CONCLUSIONI**

Non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della presente istanza, nel rispetto dei limiti previsti”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 03/07/2024 prot. 179808, acquisita al prot. PG/2024/122529, ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

“In relazione alla Conferenza di Servizi relativa alla ditta in oggetto (ns. prot. 90523/2024 del 03/04/2024), valutata la documentazione agli atti e successive integrazioni ns. prot. 0133941/2024 del 17/05/2024,

premesso che trattasi di attività classificabile come industria insalubre di prima classe, elenco C), n. 25, ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 già esistente in contesto quasi esclusivamente industriale, valutate le caratteristiche tecniche (impianti di abbattimento, altezza e orientamento dei camini) dei punti di emissione e la loro localizzazione,

tenuto conto che non vengono impiegate sostanze pericolose ai sensi dell'art. 271 comma 7bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,

per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime **PARERE FAVOREVOLE”**.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra citata, considerato che non è stato richiesto alla Ditta quanto previsto dalla lettera b) del punto 4.3.10 del CRIAER preso a riferimento per le emissioni E1, E2 ed E3 (prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide superiore al 80% in peso o in alternativa impianto di incenerimento termico o catalitico o equivalente) sulla base della considerazione che i consumi dichiarati sono di poco superiori ai 50 kg/giorno di prodotti vernicianti, ha ritenuto necessario prevedere la seguente prescrizione relativamente alla registrazione dei consumi di prodotti vernicianti al fine di assicurare che i consumi siano effettivamente di poco superiori a 50 kg/giorno:

- I consumi di prodotti vernicianti a solvente (fondo, finitura, catalizzatore, diluente) e solvente per pulizia delle attrezzature (acetone), validati dalle relative fatture di acquisto, ed il numero di giorni di utilizzo devono essere annotati mensilmente sul registro di cui al successivo punto 10. Tali consumi dovranno essere complessivamente non superiori a 60 kg/giorno, per un totale annuale non superiore a 13.406 kg/anno.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa, degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., e delle valutazioni del responsabile

dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 28/03/2024 P.G.N. 39952, e successive integrazioni.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

### **EMISSIONE E6 – CALDAIA IM1 per riscaldamento uffici e capannone (110 kW, a metano)**

relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

### **EMISSIONE E7 – CALDAIA IM2 per verniciatura ed essiccazione (100 kW, a metano)**

### **EMISSIONE E8 – CALDAIA IM3 per verniciatura ed essiccazione (100 kW, a metano)**

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e s.m.i e che sono attualmente individuati al punto 1.3 Prima Tabella della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinanti	Valori limite di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc

## D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di laccatura e lucidatura di manufatti in legno **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### **EMISSIONE E1 – CABINA ZONA FONDO M1**

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	9	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

### **EMISSIONE E2 - CABINA ZONA ESSICCAZIONE M2**

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

### EMISSIONE E3 – CABINA ZONA FINITURA M3

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	10.000	mc/h
Altezza minima	8	m
Durata	9	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

### EMISSIONE E4 - DEPOSITO VERNICI

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	2.800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

### EMISSIONE E5 - CARTEGGIATURA (CALIBRATRICE M5.1, LEVIGATRICE A NASTRO M5.2, BANCHI DI LAVORO M5.3, M5.4, M5.5)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	9	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

2. I consumi di prodotti vernicianti a solvente (fondo, finitura, catalizzatore, diluente) e solvente per pulizia delle attrezzature (acetone), validati dalle relative fatture di acquisto, ed il numero di giorni di utilizzo devono essere annotati mensilmente sul **registro** di cui al successivo punto 10. Tali consumi dovranno essere complessivamente non superiori a 60 kg/giorno, per un totale annuale non superiore a 13.406 kg/anno.
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del

precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5**, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aooxfc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooxfc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5 si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, **il Gestore deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) **oltre ai risultati** dei rilievi di cui al precedente punto 6., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5**, con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti e solvente per pulizia attrezzature, validati dalle relative fatture di acquisto, ed il numero di giorni di utilizzo, come richiesto al precedente punto 2.
11. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per

il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della

Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

14. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

15. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(\*\*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

17. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

### PREMESSA

Vista l'istanza contenente la valutazione di impatto acustico redatta da Tecnico competente in acustica datata 03/10/2023 da cui si evince che:

- l'attività viene svolta nel solo periodo diurno;
- la ditta in base alla vigente Classificazione acustica Comunale ricade in Classe V, aree prevalentemente produttive, così come i ricettori più prossimi al lotto in analisi denominati R1(residenziale) e R2 a destinazione d'uso artigianale ;
- l'attività principale viene svolta all'interno del capannone; il TCA dichiara che *"i portoni di accesso all'area lavorazione rimarranno normalmente chiusi durante l'orario lavorativo, impedendo quindi la propagazione del rumore all'esterno"*.
- si prevede il potenziamento nel reparto operativo, di cabine di essiccazione e verniciatura dotate di impianti di aspirazione con cappe di esalazione a tetto; le caratteristiche delle sorgenti delle macchine/impianti che si installeranno sono le seguenti:

- **Impianto di verniciatura pressurizzato:** impianto interno costituito da tre camere (due di verniciatura, una di essiccazione) con relativi punti di emissione fumi a tetto. Tali camere, posizionate in ambiente interno, producono una rumorosità pari a 78 dB(A) misurata ad 1 metro di distanza. I punti di esalazione fumi (cappe) emettono rumorosità dichiarate trascurabili. Il TCA dichiara che *"per questo impianto, considerando il mantenimento dei portoni di accesso alle aree di lavorazione normalmente chiusi"*, l'impatto in esterno risulta poco significativo.

- **Impianto di aspirazione polveri levigatura:** impianto di aspirazione dei fumi/polveri provenienti dalla zona carteggiatura, verrà posizionato esternamente su basamento attualmente esistente posto a circa 30 metri dal Ricettore R1. In riferimento a tale impianto il TCA riferisce che lo stesso è stato sovradimensionato al fine di non mandare mai il funzionamento all'estremo delle sue potenzialità di aspirazione e quindi al massimo della sua rumorosità prodotta. Il TCA sottolinea come sia previsto il posizionamento di un box insonorizzante (cabina fonica) da predisporre attorno alla macchina stessa in grado di abbattere tale rumorosità di 15 dB (valore cautelativo).

Atteso che dai rilievi, e considerate le semplificazioni ed assunzioni effettuate dal TCA sul metodo di calcolo utilizzato per valutare l'impatto acustico (divergenza geometrica in campo libero) al confine di proprietà dell'azienda in prossimità del ricettore maggiormente esposto (R1) , si dà atto che il rispetto dei limiti è subordinato all'attuazione di opere di contenimento acustico e soluzioni gestionale (installazione di box insonorizzante – cabina fonica - funzionamento dell'attività a portoni chiusi);

Visto il parere favorevole con prescrizioni di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì acquisito al prot. com.le 86843 del 08/07/2024;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

## PRESCRIZIONI

1) preliminarmente all'inizio dell'attività dovranno essere realizzate le opere di contenimento e attuate le soluzioni gestionali previste, in particolare:

- dovrà essere posizionato il box insonorizzante (cabina fonica) da predisporre attorno alla macchina (impianto di aspirazione polveri levigatura) in grado di abbattere tale rumorosità di 15 dB (valore cautelativo), da testare in opera;
- dovrà essere mantenuto il portone aziendale chiuso, durante lo svolgimento dell'attività; al fine di garantire il mantenimento nel tempo di tale requisito, dovrà essere installato un dispositivo "chiudiporte automatico".

2) entro tre mesi dall'inizio dell'attività, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica a firma del TCA contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi in corrispondenza del recettore R1, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge (immissione e differenziale) e l'efficacia delle opere di contenimento attuate. Le misure dovranno essere effettuate in periodo diurno in concomitanza con lo svolgimento, presso la ditta, delle attività acusticamente più rilevanti. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge.

3) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione all'attività ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge e di aggiornare se necessario il nulla osta acustico, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpa dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**